



DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO

DIRITTO PENALE
CONTEMPORANEO

Fascicolo
6/2019

COMITATO DI DIREZIONE Alexander Bell, Antonio Gullo, Luca Masera, Melissa Miedico, Alfio Valsecchi

REDAZIONE Anna Liscidini (coordinatore), Francesco Lazzeri (segretario), Alberto Aimi, Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Carlo Bray, Alessandra Galluccio, Stefano Finocchiario, Erisa Pirgu, Serena Santini, Tommaso Trinchera, Maria Chiara Ubiali, Stefano Zirulia

COMITATO SCIENTIFICO Emilio Dolcini, Novella Galantini, Alberto Alessandri, Jaume Alonso-Cuevillas, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio, Francesco Angioni, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Alessandro Bernardi, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, David Carpio, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Luis Chiesa, Cristiano Cupelli, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Ombretta Di Giovine, Massimo Donini, Giovanni Fiandaca, Roberto Flor, Luigi Foffani, Gabriele Fornasari, Loredana Garlati, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kistoris, Sergio Lorusso, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Jean Pierre Matus, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Santiago Mir Puig, Vincenzo Mongillo, Adan Nieto Martin, Francesco Mucciarelli, Renzo Orlandi, Íñigo Ortiz de Urbina, Francesco Palazzo, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Vicente Pérez-Daudí, Daniela Piana, Lorenzo Picotti, Paolo Pisa, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Joan Josep Queralt, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Mario Romano, Gioacchino Romeo, Carlo Ruga Riva, Markus Rübenstahl, Francesca Ruggieri, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Rosaria Sicurella, Placido Siracusano, Carlo Sotis, Giulio Ubertis, Antonio Vallini, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Costantino Visconti, Matteo Vizzardi, Francesco Zacchè

Diritto Penale Contemporaneo è un periodico on line, ad accesso libero e senza fine di profitto, nato da un'iniziativa comune di Luca Santa Maria, che ha ideato e finanziato l'iniziativa, e di Francesco Viganò, che ne è stato sin dalle origini il direttore nell'ambito di una partnership che ha coinvolto i docenti, ricercatori e giovani cultori della Sezione di Scienze penalistiche del Dipartimento "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano. Attualmente la rivista è edita dall'Associazione "Diritto penale contemporaneo", il cui presidente è l'Avv. Santa Maria e il cui direttore scientifico è il Prof. Gian Luigi Gatta. La direzione, la redazione e il comitato scientifico della rivista coinvolgono oggi docenti e ricercatori di numerose altre università italiane e straniere, nonché autorevoli magistrati ed esponenti del foro.

Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

Le opere pubblicate su "Diritto penale contemporaneo" sono attribuite dagli autori con licenza *Creative Commons* "Attribuzione – Non commerciale 3.0" Italia (CC BY-NC 3.0 IT). Sono fatte salve, per gli aspetti non espressamente regolati da tale licenza, le garanzie previste dalla disciplina in tema di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (l. n. 633/1941).

Il lettore può condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza *Creative Commons* "Attribuzione – Non commerciale 3.0 Italia" (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista fa proprio il Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

Peer review.

Salvo che sia diversamente indicato, tutti i contributi pubblicati nella sezione *papers* di questo fascicolo hanno superato una procedura di *peer review*, attuata secondo principi di trasparenza, autonomia e indiscusso prestigio scientifico dei revisori, individuati secondo criteri di competenza tematica e di rotazione all'interno dei membri del Comitato scientifico. Ciascun lavoro soggetto alla procedura viene esaminato in forma anonima da un revisore, il quale esprime il suo parere in forma parimenti anonima sulla conformità del lavoro agli standard qualitativi delle migliori riviste di settore. La pubblicazione del lavoro presuppone il parere favorevole del revisore. Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

Modalità di citazione.

Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Diritto penale contemporaneo*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Dir. pen. cont.*, fasc. 1/2017, p. 5 ss.

MAFIA CAPITALE: IL BANCO DI PROVA DELL'ART. 416-BIS C.P.

Nota a [Corte App. Roma, Sez. III, sent. 11 settembre 2018 \(dep. 10 dicembre 2018\),
n. 10010, Pres. Tortora, Est. Palmisano](#)

di Chiara Greco

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Sintesi della vicenda. – 3. Il punto sui precedenti giurisprudenziali. – 4. I rischi di indebite estensioni del paradigma del metodo mafioso. – 4.1. L'avvalersi della forza di intimidazione nella giurisprudenza sulle "mafie al Nord". – 4.2. L'utilizzo della corruzione come forza di intimidazione. – 5. La sentenza della Corte d'Appello. – 5.1. L'unicità di sodalizio e l'esteriorizzazione della forza di intimidazione. – 5.2. Il contenuto della forza di intimidazione. – 5.3. Assoggettamento ed omertà. – 6. Conclusioni.

1. Introduzione.

Con quarantasei imputati, sessanta pagine di capi di imputazione, oltre duecento udienze, quattrocento testimoni e diciannovemila utenze intercettate, è innegabile che il processo mediaticamente definito come 'Mafia Capitale' sia stata una delle indagini più corpose e complesse degli ultimi anni.

Al netto dell'interesse di cronaca, però, Mafia Capitale ha rappresentato il punto di scontro tra dottrina e giurisprudenza in ordine ad uno degli elementi di fattispecie più controversi ed analizzati sin dal 1982: il metodo mafioso all'interno del delitto di cui all'articolo 416-bis c.p.

Com'è noto, difatti, nell'ultimo decennio si è creata una frattura all'interno della Corte di Cassazione, non ancora sopita dalle Sezioni Unite. Tale frattura riguarda precisamente il comma terzo dell'art. 416-bis c.p., a mente del quale: "*L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva*". Da un lato si rinvencono pronunce fedeli al testo della disposizione, per le quali è imprescindibile che il metodo mafioso trovi una concreta estrinsecazione nella realtà fenomenica. Dall'altro lato, specie con riferimento al fenomeno delle Mafie al Nord, un'altra corrente ha ritenuto superfluo riscontrare un effettivo utilizzo della forza di intimidazione, della quale dunque non rilevarebbe l'attualità ma la mera potenzialità.

Al menzionato contrasto, il processo di Mafia Capitale ha contribuito con la sua principale nota caratterizzante: l'intreccio tra criminalità comune, contiguità politiche, corruzione e turbativa d'asta. Spronata da una vicenda giudiziaria all'interno della quale si rinvencono più episodi di 'criminalità dei colletti bianchi' che classiche intimidazioni,

la sentenza n. 24535/2015 della Cassazione emessa nella fase cautelare di Mafia Capitale sembra avallare (tra le righe) la suggestione per cui la forza di intimidazione potrebbe derivare anche dal ricorso prevalente a pratiche corruttive. Alimentandosi così l'opinione critica di quanti ritengono che, in ossequio al principio di tassatività, una fattispecie incriminatrice che prevede pene fra le più alte del nostro diritto penale dovrebbe essere soggetta a stretta interpretazione, e non certo ad un'estensione analogica in nome di istanze repressive o di semplificazione processuale.

Il presente contributo mira dunque a ripercorrere brevemente i fatti da cui trae origine Mafia Capitale, per poi soffermarsi sulla recentissima sentenza della Corte d'Appello di Roma che, ribaltando la pronuncia del Tribunale, ha ritenuto sussistente l'associazione per delinquere di stampo mafioso. In tale analisi ci si concentrerà principalmente sul verificare se la sentenza della Corte d'Appello sia riuscita a coniugare il principio di tassatività con una lettura (necessariamente) evolutiva del paradigma di cui all'art. 416-bis c.p.

2. Sintesi della vicenda.

La mole di eventi accertati nell'indagine di Mafia Capitale è tanta e tale da rendere qualsiasi sintesi necessariamente approssimativa. Ci si limiterà pertanto a evidenziare esclusivamente i fatti più rilevanti in ordine all'analisi del vincolo associativo e del metodo mafioso.

Le indagini hanno accertato che nel settembre del 2011 Riccardo Mancini, amministratore delegato della società Eur s.p.a. (partecipata dal MEF e dal Comune di Roma) metteva in contatto Massimo Carminati e Salvatore Buzzi. Carminati era ed è un soggetto molto noto nella Capitale per i suoi trascorsi criminosi; militante dei NAR, gruppo eversivo di estrema destra, e partecipa alla Banda della Magliana, riporta numerose condanne nell'arco temporale che va dal 1986 al 2003 per i delitti di associazione per delinquere, banda armata, rapina, furto, ricettazione e reati inerenti le armi. Salvatore Buzzi è un imprenditore ex militante nell'estrema sinistra, a capo di una nutrita compagine di cooperative sociali fondate dallo stesso dopo aver scontato una condanna per omicidio. Le cooperative facenti capo a Buzzi fornivano opportunità lavorative a soggetti ex detenuti o comunque in condizioni di emarginazione sociale, e risultavano aggiudicatrici di numerosi affidamenti da parte del Comune di Roma e delle sue partecipate, nei settori del verde pubblico, della raccolta dei rifiuti e della gestione dei centri di accoglienza per migranti.

L'incontro tra Carminati e Buzzi è funzionale ad un'esigenza sorta in capo a quest'ultimo quando, a seguito del mutamento di orientamento politico dell'amministrazione capitolina dovuto alle elezioni amministrative del 2009, le cooperative di Buzzi cessano di ricevere appalti dal Comune di Roma. Nel novembre del 2011, dopo l'incontro tra Carminati e Buzzi, si tiene una cena al centro sociale 'Baobab' di Roma che segna la tregua tra l'amministrazione comunale di destra e le cooperative sociali.

A partire dalla fine del 2011 viene dunque accertata l'esistenza di un'associazione per delinquere capeggiata da Buzzi e Carminati e impegnata in tre diversi settori di criminalità. *In primis* Carminati organizza e gestisce un giro di usura ed estorsioni avente base logistica presso un distributore di benzina sito in Corso Francia, a Roma. L'attività di Carminati e dei suoi sodali in questo contesto consiste nel concedere ingenti somme di denaro a soggetti che ne manifestano la necessità, per poi procedere a recuperare tali somme con modalità intimidatorie ed a volte anche violente. Gli episodi che vengono accertati nelle sentenze di merito sono in totale almeno 11, nessuno dei quali denunciato.

Parallelamente lo stesso Carminati, affiancato da Roberto Brugia che è il suo braccio destro anche rispetto alle vicende di Corso Francia, gestisce insieme a Buzzi l'acquisizione delle commesse da parte delle cooperative sociali. In proposito è stata accertata la commissione di una nutrita serie di condotte di turbativa d'asta, al fine di condizionare le procedure di scelta del contraente indette dal Comune di Roma e dalle sue partecipate – turbative estrinsecatesi sovente in minacce agli imprenditori concorrenti. In terzo luogo si accertava altresì un costante ricorso alla corruzione nei confronti di pubblici amministratori affinché questi favorissero le cooperative o rivelassero loro informazioni riservate sugli appalti. Si riscontrava poi una frenetica attività degli imputati volta a sollecitare la nomina di soggetti compiacenti rispetto a diversi incarichi pubblici funzionali al lavoro delle cooperative. Fondamentali risultano in tale contesto le conoscenze di Carminati con esponenti dell'amministrazione capitolina con cui ha condiviso il passato estremista. Anche rispetto a tali episodi non risultava presentata alcuna denuncia, né in sede penale né in sede amministrativa.

In questo settore dell'attività dell'associazione che vede protagoniste le cooperative, ai fatti criminosi concorrono una serie di imprenditori collusi, alcuni dei quali frequentano altresì il distributore di Corso Francia. Ai medesimi imprenditori, nonché ad alcuni dei soggetti politici corrotti dall'associazione, il sodalizio offre altresì la propria protezione.

3. Il punto sui precedenti giurisprudenziali.

Le prime pronunce ad essersi espresse sulla sussistenza di un'associazione per delinquere di stampo mafioso sono le sentenze n. 24535 e 24536 del luglio 2015, con cui la Corte di Cassazione si è pronunciata sui ricorsi presentati dagli imputati avverso i provvedimenti del Tribunale del Riesame di Roma che confermavano le misure cautelari. La Suprema Corte ritiene che l'eredità criminale di Carminati, risultato del suo passato e degli episodi di intimidazione e violenza di Corso Francia, fosse stata conferita nel sodalizio creato da questi e da Buzzi, al fine di far fare a tale associazione *'il salto di qualità'*; la capacità di intimidazione acquisita in precedenza veniva dunque sfruttata per ampliare il settore di attività delle cooperative, sebbene gli imputati esternassero tale forza con *'metodi più raffinati nei nuovi campi di elezione del mondo di sopra'*. In tale nuovo contesto l'associazione si avvale del richiamo alla propria consolidata fama criminale ma non rinuncia a ricorrere a concreti episodi di intimidazione ove ciò si riveli necessario. La Corte ripercorre alcuni degli episodi in cui la forza di intimidazione era stata

accennata o si era concretamente sprigionata, e dà conto altresì degli effetti di tale intimidazione sulle 'vittime'. Sottolinea come – nello specifico settore delle gare pubbliche – il risultato voluto e ottenuto di tale forza era impedire ogni libera partecipazione da parte delle imprese che non intendevano conformarsi alle regole che, tramite attività corruttiva e di turbativa d'asta, il sodalizio imponeva alla concorrenza.

Conclude quindi la Corte per l'esistenza (quantomeno a livello indiziario, trattandosi di un giudizio cautelare) di un'associazione per delinquere di stampo mafioso. Rinviano al paragrafo successivo per una più compiuta analisi delle argomentazioni in diritto presenti nella sentenza, ci si può limitare qui a dare conto di come la Corte concluda la motivazione enunciando un preciso principio di diritto: *"Ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, la forza intimidatrice espressa dal vincolo associativo dalla quale derivano assoggettamento ed omertà può essere diretta tanto a minacciare la vita o l'incolumità personale, quanto, anche o soltanto, le essenziali condizioni esistenziali, economiche o lavorative di specifiche categorie di soggetti. Ferma restando una riserva di violenza nel patrimonio associativo, tale forza intimidatrice può venire acquisita con la creazione di una struttura organizzativa che, in virtù di contiguità politiche ed elettorali, con l'uso di prevaricazioni e con una sistematica attività corruttiva, esercita condizionamenti diffusi nell'assegnazione di appalti, nel rilascio di concessioni, nel controllo di settori di attività di enti pubblici o di aziende parimenti pubbliche, tanto da determinare un sostanziale annullamento della concorrenza o di nuove iniziative da parte di chi non aderisca o non sia contiguo al sodalizio"*¹.

In data 20 luglio 2017 il Tribunale di Roma pronunciava la condanna di primo grado² e, premettendo di non ritenersi vincolato dal giudicato cautelare, riteneva invece la sussistenza di due diverse associazioni per delinquere, nessuna delle due di tipo mafioso. I primi commentatori di tale pronuncia noteranno come essa si mostri *'rigorosa e restia ad estendere il paradigma di cui all'art. 416-bis c.p. fuori dai contesti 'tradizionali'*³.

Il Tribunale rilevava come alle due associazioni partecipassero soggetti diversi, e che non vi fossero rapporti tra coloro che partecipavano al sodalizio volto alla commissione di corruzione e turbative d'asta e i soggetti coinvolti, invece, in quello dedito alle estorsioni; gli uni, peraltro, non sarebbero stati a conoscenza delle attività criminose degli altri. La presenza di Carminati e Brugia in entrambe non era ritenuta sufficiente ad avvincherle in un unico sodalizio, tanto più che, secondo, il Tribunale non poteva dirsi provato che Buzzi fosse a conoscenza delle, o comunque fosse interessato alle, attività di 'criminalità comune' che venivano svolte al distributore di Corso Francia. In sintesi il Tribunale riteneva *"che i due mondi – quello del recupero crediti e quello degli appalti pubblici – siano nati separatamente e separati siano rimasti, quanto a condotte poste in essere e consapevolezza soggettiva dell'agire comune"*.

¹ Cass., sez. VI, 9 giugno 2015, nn. 24535 e 24536, in questa *Rivista*, 15 giugno 2015, con il commento di C. VISCONTI, [A Roma una mafia c'è. E si vede...](#).

² Tribunale Ordinario di Roma, 20.07.2017, n. 17730.

³ E. ZUFFADA, [Per il tribunale di Roma "Mafia Capitale" non è mafia: ovvero, della controversa applicabilità dell'art. 416-bis c.p. ad associazioni criminali diverse dalle mafie "storiche"](#), in questa *Rivista*, 29 novembre 2017, 13.

Scissa dunque l'associazione, il Tribunale passava ad escludere per ognuna delle due l'utilizzo del metodo mafioso. Quanto al sodalizio che si occupava di estorsioni e recupero crediti, rilevava come gli episodi provati non fossero tanti e tali da far ritenere effettivamente sussistente un clima di assoggettamento ed omertà; le vittime, peraltro, erano tutti soggetti che conoscevano da tempo Carminati ed i suoi sodali, e che si erano spontaneamente rivolti ad essi per ottenere delle somme di denaro. Anche tali pregressi rapporti personali consentivano, dunque, di escludere la sussistenza di un'intimidazione mafiosa. Gli episodi di estorsione, si legge, *“non furono tali da determinare, nella collettività, un perdurante stato di timore grave, così noto e diffuso da produrre, con l'esplicarsi della forza intimidatrice dell'associazione ed a prescindere dalle singole vicende, una generalizzata situazione di assoggettamento ed omertà nel contesto territoriale: né sull'intero territorio urbano né nel quartiere ove il gruppo operava”*. Il clima che si respirava attorno al distributore di Corso Francia era piuttosto dovuto al fatto che Carminati e Brugia, *“i fascisti e i “duri” della zona erano percepiti con un misto di timore ed ammirazione nel contesto territoriale del quartiere di Vigna Clara, da sempre politicamente orientato a destra”*.

Quanto al sodalizio dedito all'illecita acquisizione di appalti, il Tribunale non riteneva provati episodi realmente intimidatori, né a danno degli imprenditori, né a danno delle imprese concorrenti. L'intera vicenda avrebbe poggato, invece, *esclusivamente* sull'esistenza di pregressi accordi spartitori tra le cooperative operanti nella Capitale e sulla patologica disponibilità degli amministratori romani ad accettare proposte corruttive. Per quanto riguarda i reati contro la PA, lungi dal riscontrarsi un assoggettamento mafioso *“proprio nel distorto rapporto tra imprenditoria e politica va individuata la chiave di lettura delle vicende oggetto del processo”*. Parimenti, rispetto a quelle che la Procura riteneva essere intimidazioni commesse ai danni degli altri imprenditori *“I fatti accertati denotano dunque non già una conventio ad excludendum imposta da Buzzi grazie alla costituzione di una associazione mafiosa, ma l'esistenza di un diffuso sistema di assegnazione delle gare pubbliche secondo criteri di spartizione politica, realizzati attraverso il sistematico ricorso a gare truccate destinate a garantire la spartizione; ed in tale sistema Buzzi ed i suoi sodali si inserivano al pari degli altri “imprenditori” operanti nel settore”*.

La mera presenza di Carminati nell'associazione era poi ritenuta del tutto irrilevante ai fini dell'attribuzione della 'patente di mafiosità', perché la carica di intimidazione deve provenire dal sodalizio e non da uno solo degli associati. Si osservava poi come, visto il trascorso criminale dello stesso Buzzi e la presenza di numerosi detenuti nelle sue cooperative, lo stesso non avrebbe avuto bisogno di ricorrere alla forza di intimidazione di Carminati.

Il Tribunale si preoccupava inoltre di escludere la rilevanza – ai fini di una eventuale 'mafiosità derivata' – della pregressa militanza di Carminati nei NAR e nella Banda della Magliana, dal momento che nessuna delle due predette associazioni era stata riconosciuta come mafiosa; si precisava altresì che i rapporti intessuti da Carminati con esponenti di mafie 'storiche' non erano sufficienti a far ritenere lo stesso stabilmente inserito in alcuna di esse. Si tratta di un passaggio particolarmente interessante della pronuncia di prime cure perché, come si vedrà nel prosieguo, vi è un nutrito orientamento giurisprudenziale che, nel caso di associazioni per delinquere 'derivate' dalle mafie tradizionali, reputa irrilevante la concreta esternazione della forza di

intimidazione. Qualora fosse emerso un collegamento stabile di Carminati, o di altri imputati, a sodalizi giudizialmente accertati come mafiosi sarebbe stato pertanto possibile applicare, anche alle vicende di Mafia Capitale, il predetto orientamento. I giudici del Tribunale invece negano *tout court* la ‘mafiosità derivata’; così facendo escludono in radice tale possibilità – sottolineando la necessità di riscontrare puntuali dimostrazioni dell’esteriorizzazione del metodo mafioso⁴.

In data 11 settembre 2018 la Corte d’Appello di Roma si pronunciava sulle impugnazioni degli imputati e della Procura⁵, accogliendo la tesi di quest’ultima circa la sussistenza di un’unica associazione per delinquere, di tipo mafioso.

Al netto della possibilità che il *révirement* fosse dovuto ad una ‘semplice’ diversa valutazione dei fatti, si paventava il rischio che la Corte avesse fatto proprio l’orientamento giurisprudenziale che ritiene non necessaria l’estrinsecazione del metodo mafioso, oppure ritenuto sufficiente – ad integrare la forza di intimidazione – un significativo uso del metodo corruttivo. A ben guardare, difatti, entrambi queste tesi trovano degli (ambivalenti) punti di riferimento nella sentenza pronunciata dalla Cassazione in sede cautelare, e dunque i timori non potevano dirsi ingiustificati.

4. I rischi di indebite estensioni del paradigma del metodo mafioso

Il punto di partenza per ogni critica che si voglia muovere rispetto a qualsivoglia interpretazione indebitamente estensiva del ‘metodo mafioso’ non può che essere la *littera legis*. Il nucleo di disvalore che caratterizza l’associazione per delinquere di tipo mafioso è definito dal comma 3 dell’articolo 416-bis: “L’associazione è di tipo mafioso quando

⁴ A ben vedere il Tribunale ritiene che lo stesso concetto di ‘riserva di violenza’ derivata da pregresse manifestazioni della forza di intimidazione sia un concetto applicabile esclusivamente alle mafie derivate. Così facendo sembra sovrapporre le nozioni di ‘intimidazione meramente potenziale’ e ‘riserva di violenza’ che in realtà esprimono concetti diversi, anche se bisogna dare atto della circostanza che la giurisprudenza non sia allineata nel loro utilizzo. Tenzialmente infatti quando si parla di ‘intimidazione meramente potenziale’ si intende dire che non è necessaria la benché minima esternazione del metodo mafioso, perché il sodalizio ha un collegamento stabile con una ‘mafia storica’ ed è per ciò solo pericoloso. Seppur in alcune pronunce lo stesso concetto sia espresso in termini di ‘riserva di violenza’, più di frequente tale espressione è utilizzata per indicare le ipotesi in cui il sodalizio ha in passato – attraverso atti di violenza – acquisito un patrimonio intimidatorio, e nella successiva fase della sua esistenza non pone più in essere nuove condotte violente perché si avvale di tale patrimonio criminale già acquisito. Se è sicuramente corretto sostenere che (per quanto possa non condividersi tale orientamento) la nozione di intimidazione potenziale sia ipotizzabile solo rispetto alle mafie derivate, non altrettanto può affermarsi rispetto alla riserva di violenza. È infatti ben possibile che un sodalizio di nuova formazione viva una prima fase in cui si ‘costruisce’ la riserva di violenza, ed una seconda fase in cui non ha più la necessità di compiere atti violenti perché già sufficientemente ‘intimidatorio’ di per sé. V. per quanto detto Tribunale Ordinario di Roma, 20.07.2017, n. 17730 alle pp. 3056 ss. Per una più compiuta disamina della sovrapposizione tra i due concetti v. A. DELL’OSSO, I “limiti” del reato di associazione di tipo mafioso di fronte alle “mafie in trasferta” in Osservatorio Penale sulla Criminalità Organizzata, rivista Cross Vol.2 N°4 (2016), 70: “A ben vedere, il dibattito sul punto è stato talvolta viziato dalla sovrapposizione di due questioni diverse: attualità dello sfruttamento della forza intimidatrice e attualità degli atti di intimidazione”.

⁵ Corte d’Appello di Roma, sent. 11 settembre 2018, n. 10010.

coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva".

La scelta semantica del legislatore storico, sebbene visibilmente condizionata dalle particolari caratteristiche del fenomeno mafioso siciliano,⁶ è senza dubbio ampia a sufficienza da consentire alla prassi giudiziaria di adeguare il valore precettivo della disposizione ai mutamenti della criminalità organizzata.⁷ Un'interpretazione evolutiva del metodo mafioso non è solo possibile, ma si presenta come doverosa a fronte di mafie che cambiano la propria struttura ed i propri interessi, non potendo l'interprete rimanere inerte a fronte dell'evoluzione dei fenomeni illeciti che è chiamato a reprimere.

Se dunque non è consentito alla giurisprudenza di abdicare al proprio ruolo di tutela della collettività e dell'ordine pubblico, rintanandosi in opzioni ermeneutiche eccessivamente letterali delle disposizioni incriminatrici, sono però parimenti da ritenersi proibite tutte le interpretazioni che tradiscano radicalmente la littera legis per far dire alla norma qualcosa che essa, obiettivamente, non dice.

Dal testo del comma 3 possono trarsi invero due indicazioni fondamentali, sufficientemente chiare da guidare l'interprete. *In primis* l'utilizzo dell'indicativo presente '*si avvalgono*' significa che i sodali devono, in concreto ed in positivo, utilizzare la forza di intimidazione che dal *pactum sceleris* promana. Se fosse sufficiente il progetto di avvalersi di tale forza, il legislatore avrebbe utilizzato il tempo futuro '*si avvarranno*' o la formula '*intendono avvalersi*'. Così però non è, ed è dunque un effettivo utilizzo della forza di intimidazione che bisogna riscontrare.⁸

In secundis, il sintagma '*forza di intimidazione*' evoca con chiarezza le nozioni di violenza o minaccia. È di tutta evidenza come, passata (nelle sue fasi più intense) la stagione stragista, la concreta estrinsecazione di tale forza può assumere, e di fatto assume spesso, forme di manifestazione ben meno evidenti rispetto a quelle 'classiche' delle mafie storiche. La violenza fisica che si traduce in lesioni alla vita, all'integrità personale e ai beni ha ceduto il passo ad un utilizzo più diffuso della minaccia, sovente non esplicita bensì '*larvata*', suggerita, ma non per questo meno temibile. Ciò non toglie, però, che un *quid* minimo di tali elementi sia imprescindibile e vada concretamente riscontrato, per potersi ritenere che una forza di intimidazione esista e sia percepibile all'esterno.

Come si è già accennato sono due i principali rischi di un'interpretazione così estensiva dei menzionati requisiti da trasmodare in applicazione analogica. Da un lato, si tratta dell'interpretazione propugnata dalle sentenze che ritengono superfluo che l'associazione '*si avvalga*' della forza di intimidazione quante volte il sodalizio presenti la struttura organizzativa tradizionalmente riscontrata in seno alle mafie regionali (in termini, ad esempio, di gerarchizzazione, ripartizione dei ruoli e rituali di affiliazione) e

⁶ A. DELL'OSSO, *I "limiti" del reato di associazione di tipo mafioso di fronte alle "mafie in trasferta"* in Osservatorio Penale sulla Criminalità Organizzata, rivista Cross Vol.2 N°4 (2016), 66 ss.

⁷ Con le parole di C. VISCONTI, *A Roma una mafia c'è. E si vede...*, cit., 5, l'art. 416-bis c.p. "*è tutto fuorché una gabbia linguistica "chiusa e invincibile", presentando piuttosto plurimi elementi elastici che in sé contengono i presupposti per funzionare alla stregua di polmoni utili a far respirare alla norma l'aria del tempo che vive"*.

⁸ G. INSOLERA – T. GUERINI, *Diritto Penale e Criminalità Organizzata*, Giappichelli, 2019, 75 ss.

sussista un collegamento stabile con un'organizzazione mafiosa tradizionale. Dall'altro lato si tratta dell'ipotetico riconoscimento della corruzione, *in re ipsa* considerata, come pratica idonea a integrare la 'forza di intimidazione'.

4.1. L'avvalersi' della forza di intimidazione nella giurisprudenza sulle "Mafie al Nord".

Nella giurisprudenza tradizionale della Corte di Cassazione il requisito dell'avvalersi della forza di intimidazione è generalmente inteso nel senso che il sodalizio deve avere, in un determinato momento della propria esistenza, esternato concretamente la propria forza di intimidazione con condotte percepibili. Successivamente rispetto a tale momento non è più necessario che gli associati continuino a compiere concreti atti di violenza o minaccia, perché il loro inserimento all'interno di un'organizzazione che si è già costruita una propria forza di intimidazione è sufficiente a incutere timore su quanti verranno a contatto con essi – e mediatamente con il sodalizio.⁹ In altri termini, si è già creato un clima di assoggettamento ed omertà che non richiede nuovi interventi espliciti. Si pensi, a titolo esemplificativo, all'ipotesi di un partecipe che, conscio dell'aura di timore che circonda l'associazione in cui è inserito, si limiti a 'spendere il nome' di tale organizzazione o del suo promotore al fine di azzerare le resistenze della vittima.

Tale lettura, da un lato, è compatibile con la lettera del comma terzo nel momento in cui richiede che il sodalizio si 'avvalga' effettivamente di una forza di intimidazione che lo stesso ha, in precedenza e con le proprie energie, acquisito. Dall'altro lato si tratta di un'opzione ermeneutica ineccepibile in punto di logica, perché non v'è chi non vede come sarebbe anacronistico e poco aderente alla realtà richiedere che in ogni singolo episodio criminoso i sodali tengano condotte violente o minacciose. È anzi nella logica stessa delle associazioni criminose, che vivono nell'ombra, ridurre gli episodi eclatanti al minimo indispensabile. Esattamente per tale ragione sono ormai rare le pronunce in cui si richiedono concreti atti di violenza al fine di ritenere integrata la forza di intimidazione.¹⁰

Nella giurisprudenza di legittimità che si è sviluppata rispetto al fenomeno delle Mafie al Nord, invece, l'interpretazione del comma terzo muta radicalmente. Si tratta, di regola, di mafie 'derivate': associazioni composte da soggetti contigui alle mafie regionali (essenzialmente la 'ndrangheta) che si 'delocalizzano' in regioni del nord Italia, in un processo efficacemente definito come di colonizzazione mafiosa.¹¹ La peculiarità

⁹ Si veda, *ex multis*, Cass. Sez. V, 13.02.2006, n. 19141 definita 'negazionista' della mafia silente, Cass. Sez. II, 15.5.2015, n. 25360. Le sentenze che la recente ordinanza di rimessione alle SSUU (Sez. I Ord. 15768 del 15 marzo 2019) in tema di metodo mafioso menziona come portatrici di tale ordinamento sono così elencate: Sez. 1, n. 19141 del 2006, Rv. 234403; Sez. 5, n. 25242 del 2011, Rv. 250704; Sez. 1, n. 13635 del 2012, Riv. 252358; Sez. 2, n. 31512 del 2012, Rv. 254031; Sez. 5, n. 14582 del 2014.

¹⁰ Cass. Sez. I, 16.5.2011, n. 25242.

¹¹ A. BALSAMO – S. RECCHIONE, [Mafie al Nord. L'interpretazione dell'art. 416-bis c.p. e l'efficacia degli strumenti di contrasto](#), in questa *Rivista*, 18 ottobre 2013, 9.

di tale fenomeno si apprezza sotto due aspetti: *in primis*, di regola le associazioni di nuova formazione replicano la medesima struttura della casa madre – in termini di organizzazione, impostazione gerarchica e rituali; in secondo luogo, e salvo scissioni o ‘derive independentiste’,¹² le cellule mantengono rapporti di forte collegamento e coordinamento con il sodalizio ‘madre’, anche in ragione dell’esistenza di legami familiari.

Altra caratteristica distintiva di talune ‘Mafie’ al Nord è che esse, certamente in considerazione del contesto territoriale in cui si collocano e che può apparire (ma non necessariamente è) meno disposto a tollerare manifestazioni intimidatorie palpabili, non sempre ricorrono a concreti episodi di violenza e minaccia. In altri termini, non si avvalgono della forza di intimidazione, né tanto meno può sostenersi che esse ‘si avvalgano’ di una forza acquisita in precedenza, dal momento che si tratta di associazioni di nuova formazione.

Messa di fronte a tale ostacolo, la giurisprudenza non lo ha ritenuto insuperabile, ed ha dunque elaborato il (criticato) orientamento per cui *“raggiunta la prova dei requisiti strutturali della ‘ndrangheta e del collegamento con la casa madre, la nuova formazione è di per sé pericolosa per l’ordine pubblico indipendentemente dalla manifestazione di forza intimidatrice nel contesto ambientale in cui è radicata”*¹³. In tali casi, dunque, ciò che rileva è soltanto che il sodalizio, per la sua struttura e per i suoi collegamenti con la mafia tradizionale, è potenzialmente in grado di avvalersi del metodo mafioso in un futuro più o meno prossimo¹⁴.

Questa lettura pone diverse criticità che non appaiono facilmente superabili. In primo luogo è *ictu oculi* in contrasto con il testo del terzo comma, dal momento che è (espressamente) ritenuto irrilevante che l’associazione ‘si avvalga’ della forza di intimidazione. Invero, una volta accertato il collegamento con la ‘casa madre’ e il possesso della struttura organizzativa propria di una mafia tradizionale, la giurisprudenza *de quo* opera una vera e propria presunzione assoluta di pericolosità, la quale prescinde del tutto dalla pur minima esternazione della forza di intimidazione.¹⁵

¹² Cass. Sez. V, 13.02.2001, n. 1914.

¹³ Cass. Sez. I, 10.1.2012, n. 5888, Garcea e Cass. Sez. V, 3.3.2015, n. 31666 Albachiara. Le sentenze che la recente ordinanza di rimessione alle SSUU (Sez. I Ord. 15768 del 15 marzo 2019) in tema di metodo mafioso menziona come portatrici di tale ordinamento sono così elencate: Sez. 5, n. 38412 del 2003, Rv. 227361; Sez. 5, n. 45711 del 2003, Rv. 227994; Sez. 2, n. 4304 del 2012 Rv. 252205; Sez. 1, n. 5888 del 2012, Rv. 252418; Sez. 5, nn. 28091 - 28332 - 28332 - 28337 - 35997 - 35998 - 35999 del 2013.

¹⁴ A. BALSAMO – S. RECCHIONE, *Mafie al Nord*, cit., 12 ss., nella parte in cui attribuisce tale orientamento (condividendolo) alla ‘pre-comprensione’ della ‘ndrangheta come fenomeno unitario. La dottrina non manca di osservare come in ogni caso l’obiettivo che muove tali pronunce ‘estensive’ sia in un certo senso nobile, perché volto ad avallare l’impianto accusatorio di indagini che sono pervenute allo smantellamento ‘anticipato’ di sodalizi potenzialmente in grado di evolvere in forme ben più pericolose. Parla di ‘autoritarismo ben intenzionato’ D. PULITANÒ, *Crisi della legalità e confronto con la giurisprudenza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, 53.

¹⁵ In termini dogmatici il contrasto è tra quanti ritengono l’associazione per delinquere di stampo mafioso un reato associativo ‘puro’ e quanti lo reputano ‘a struttura mista’; per un’analisi più approfondita del dibattito v. A. DELL’OSSO, *I “limiti” del reato di associazione di tipo mafioso di fronte alle “mafie in trasferta”* in *Osservatorio Penale sulla Criminalità Organizzata*, rivista Cross Vol.2 N°4 (2016); G. AMARELLI, *Le mafie*

In tale modo viene vulnerato alla sua radice il principio di legalità e tassatività di cui all'articolo 25 della Costituzione, perché si finisce per stravolgere il testo nella norma. Da un lato si rimuove dal dettato del comma terzo l'intero metodo mafioso, la cui presenza non viene accertata perché ritenuta irrilevante. Dall'altro lato si inserisce nel testo un requisito che il legislatore non richiede, ossia una connessione con un altro sodalizio mafioso, ma che in alcun modo pare in grado di 'surrogare' quella forza di intimidazione che – sola – può giustificare una cornice edittale tra le più severe del diritto penale italiano.

In secondo luogo una tale interpretazione rischia di essere, per i consociati, concretamente imprevedibile, e di impedire quindi ai singoli di autodeterminarsi liberamente nelle proprie scelte di vita, effettuando quel 'calcolo del rischio penale' che è alla base dei principi di legalità e irretroattività della legge penale.¹⁶ Una simile lettura rischia pertanto di esporre altresì l'ordinamento italiano a censure da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; il principio di legalità di cui all'art. 7 della CEDU, per come interpretato dalla Corte, richiede infatti che le evoluzioni giurisprudenziali siano prevedibili¹⁷ e ciò, nel caso di specie, non appare scontato.

Da ultimo si deve considerare che la peculiarità dell'associazione per delinquere di tipo mafioso, rispetto a quella semplice, è che essa può costituirsi anche esclusivamente per lo svolgimento di attività astrattamente lecite, come la gestione o il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici. A fronte di un programma ipoteticamente lecito, è evidente che tutto il disvalore risiederà allora proprio nel metodo mafioso, cuore pulsante dell'incriminazione.¹⁸ Obliterare tale requisito significa dunque infliggere un duro colpo ai principi di offensività e materialità, perché si rischia di punire condotte lecite e che per di più non sono state poste in essere avvalendosi di alcuna intimidazione.

Il pericolo insito in tale orientamento è, in definitiva, che dietro di esso si annidi un diritto penale d'autore, incapace di scindere la provenienza geografica e familiare di un soggetto, la sua adesione psicologica ad un dato stile di vita, dalle azioni che concretamente tale soggetto compie. Proprio per tale ragione, il contrasto tra i due menzionati orientamenti è stato già nel 2015 posto all'attenzione del Primo Presidente della Corte di Cassazione, perché lo rimettesse alle Sezioni Unite. Il Presidente, però, non

autoctone alla prova della giurisprudenza: accordi e disaccordi sul metodo mafioso, in *Giurisprudenza italiana*, fascicolo 4, 2018, 964.

¹⁶ L. FORNARI, [*Il metodo mafioso: dall'effettività dei requisiti al "pericolo d'intimidazione" derivante da un contesto criminale?*](#), in questa *Rivista*, 9 giugno 2016, 3.

¹⁷ Basti ricordare che proprio in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso la Corte Edu ha condannato l'Italia nella sentenza Contrada del 2015 (causa Contrada c. Italia, Ricorso n. 66655/13); ha rilevato la Corte come nel momento in cui venne pronunciata la condanna di Bruno Contrada per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, tale figura delittuosa non fosse sufficientemente radicata nella giurisprudenza nazionale. L'esistenza di un contrasto interno alla stessa Corte di Cassazione rendeva concretamente imprevedibile la possibilità di una condanna a tale titolo per le condotte contestate all'imputato, con evidente violazione dell'art. 7 CEDU.

¹⁸ I. MERENDA – C. VISCONTI, [*Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art. 416-bis tra teoria e diritto vivente*](#), in questa *Rivista*, 24 gennaio 2019, 2.

ha all'epoca ritenuto di rimettere la questione alle SSUU, affermando che tale contrasto non sussiste(va) dal momento che, in realtà, *“il panorama giurisprudenziale complessivamente considerato sembra convergere nell'affermazione di principio secondo cui l'integrazione della fattispecie di associazione di tipo mafioso implica che un sodalizio criminale sia in grado di sprigionare, per il sol fatto della sua esistenza, una capacità di intimidazione non soltanto potenziale, ma attuale, effettiva ed obbiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con i suoi componenti”*.

Palese come, lungi dal voler negare la realtà, il Presidente abbia rivolto un preciso monito affinché i giudici riscontrassero processualmente una 'capacità di intimidazione non soltanto potenziale ma attuale', sollecitando la giurisprudenza ad adeguarsi spontaneamente. Come osservato dai primi commentatori, però, il monito potrebbe essere caduto nel vuoto. Sono state infatti pronunciate sentenze, dopo l'intervento del Presidente, che persistono nel ritenere irrilevante l'avvalersi del metodo mafioso e perpetuano, dunque, il contrasto¹⁹. Proprio in ragione di tale perdurante frattura il 15 marzo 2019 la questione è stata infine rimessa alle Sezioni Unite.²⁰

La Cassazione, nella sentenza 24535/2015 pronunciata a conclusione della fase cautelare di Mafia Capitale, non aderisce *expressis verbis* al criticato orientamento, e non potrebbe essere diversamente dal momento che – chiaramente – il sodalizio non si configura come una mafia derivata bensì 'autoctona'. Un passaggio della sentenza però si appalesa ambiguo in tal senso: afferma la Corte che l'apparato strumentale minimo del sodalizio mafioso è una *“carica intimidatoria autonoma il cui riflesso esterno in termini di*

¹⁹ Per una ricostruzione del contrasto C. VISCONTI [*I giudici di legittimità ancora alle prese con la “mafia silente” al nord: dicono di pensarla allo stesso modo, ma non è così*](#), in questa Rivista, 5 ottobre 2015.

²⁰ Giova menzionare che, peraltro, la vicenda che ha nuovamente condotto alla rimessione della controversia alle Sezioni unite (Sez. I Ord. 15768/2019) è la medesima che aveva generato l'originale rimessione, a seguito della quale il Primo Presidente aveva restituito gli atti alla Sezione rimettente. La rimessione del 2015 era stata sollecitata dalla Cassazione chiamata a pronunciarsi in fase cautelare, mentre la rimessione del 2019 attiene alla fase di merito; la vicenda però è la medesima e riguarda il supposto “locale” di ‘ndrangheta stanziato a Frauenfeld, in Svizzera. Rileva la Sezione rimettente che: *“A parere del Collegio le divergenze manifestate dai due indirizzi sopra illustrati, senza che l'uno o l'altro possa ritenersi superato, non derivano da una semplice disomogeneità di approccio ai fatti da analizzare in chiave probatoria.*

L'indirizzo, che si ricollega alla posizione a suo tempo ritenuta, nel citato provvedimento presidenziale, pressoché unanime, continua ad affermare incondizionatamente la necessità della manifestazione di una capacità di intimidazione non solo potenziale, ma attuale, effettiva e obbiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con i componenti dell'associazione. L'altro indirizzo, invece, ha oramai espressamente chiarito che dovrebbe ritenersi sufficiente, ai fini dell'integrazione

del reato, che certe condizioni facciano presagire una pericolosità mafiosa con connotazioni attuali per l'ordine pubblico, senza che occorra la dimostrazione di un'effettiva, e obbiettivamente riscontrabile, manifestazione non solo interna, ma anche esterna, sul territorio di insediamento, della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e dalle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano.

Le divergenze che in tal modo possono cogliersi paiono, invero, risiedere nell'individuazione delle stesse caratteristiche strutturali della fattispecie tipica, che il secondo indirizzo, diversamente dal primo, ritiene di mero pericolo.

Le questioni poste possono, allora, ricondursi a quelle già illustrate nella sentenza n. 41772 del 13/06/2017, Rv. 271102, laddove si evidenzia, in termini condivisi da questo Collegio, che il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., secondo la stessa formulazione della norma e conformemente ai principi costituzionali di materialità e offensività di cui all'art. 25 Cost. – oltre che di proporzionalità considerando l'attuale rigore punitivo – richiede sempre un'esteriorizzazione della capacità di intimidazione che abbia attuali ricadute empiricamente percepibili”.

assoggettamento si mantiene ancora entro i limiti di una soglia prodromica rispetto a possibili future situazioni di omertà e di assoggettamento specifico. Il raggiungimento di tale livello minimo è già di per sé sufficiente a fini della diagnosi di "mafiosità" di un sodalizio di recente formazione, mentre le specifiche condizioni di assoggettamento e di omertà che di volta in volta potranno insorgere costituiranno il risultato di uno sfruttamento "attivo" di quella forza intimidatrice: uno sfruttamento che è già oggetto del programma associativo e, dunque, del dolo specifico degli associati".

I riferimenti a 'possibili future situazioni di omertà e assoggettamento' e allo sfruttamento della forza intimidatrice come 'oggetto del dolo specifico degli associati' richiamano in qualche modo quella forza di intimidazione solo potenziale che si riscontra nelle citate pronunce sulle Mafie al Nord. L'ambiguità di tale passaggio, che non è sfuggita ai primi commentatori²¹, è però a ben vedere attenuata dalla stessa Cassazione; immediatamente dopo la Suprema Corte afferma infatti che *"il fatto di avvalersi della forza intimidatrice può esplicarsi nei modi più disparati: sia limitandosi a sfruttare la carica di pressione già conseguita dal sodalizio, sia ponendo in essere nuovi atti di violenza e di minaccia"*, recuperando il tal modo (forse) il rispetto del principio di legalità²².

4.2. L'utilizzo della corruzione come forza di intimidazione.

Si è osservato come nel significato tradizionale dell'espressione 'forza di intimidazione' rientrino tutte quelle condotte che, violente o minacciose, siano in grado di incutere timore sulle vittime. A ben vedere, dunque, la forza di intimidazione non potrebbe dirsi veicolata da 'semplici' pratiche corruttive: a tali condotte – quando non sono accompagnate da episodi violenti o minacciosi – fa da sfondo di regola un rapporto paritario tra corrotto e corruttore, rapporto da cui entrambi i partecipanti traggono dei vantaggi.

È vero che l'effetto diretto o indiretto del reato di corruzione può essere quello di porre in una posizione di inferiorità quanti non ricorrano a tale metodo, mettendoli 'fuori dai giochi'. Altrettanto vero è che quando la corruzione diventa prassi consolidata, in un determinato ambiente, denunciarla potrebbe avere risvolti ancor più negativi per la situazione lavorativa o imprenditoriale di chi a tale sistema non partecipa; in questi termini essa dunque è in grado di creare un clima *lato sensu* di assoggettamento ed omertà. Ma tale effetto è, appunto, un corollario 'fisiologico' della corruttela, e non si tratta della derivazione diretta di una reale forza intimidatrice che appare, invero, assente²³. Nel dettato dell'art. 416-bis c.p., invece, assoggettamento ed omertà devono

²¹ L. FORNARI, *Il metodo mafioso: dall'effettività dei requisiti al "pericolo d'intimidazione" derivante da un contesto criminale?*, cit., p. 26.

²² Alcuni autori, tra cui C. VISCONTI, *A Roma una mafia c'è. E si vede...*, cit., 4, ritengono che difatti la pronuncia della Cassazione si ponga nel solco della giurisprudenza 'tradizionale' sul metodo mafioso, e non in quello dell'estensione 'analogica'. Nello stesso senso E. ZUFFADA, *Per il tribunale di Roma "Mafia Capitale" non è mafia*, cit., 5.

²³ Con le parole di G. AMARELLI, *Le mafie autoctone alla prova della giurisprudenza: accordi e disaccordi sul metodo mafioso*, in *Giurisprudenza italiana*, fascicolo 4, 2018, 960: *"Con ciò non si vuole negare che i fatti lato sensu*

essere la derivazione della forza di intimidazione, deve sussistere tra tali elementi un nesso di causalità. Il che vale quanto dire che assoggettamento ed omertà, in assenza di forza di intimidazione, non sono sufficienti a ritenere integrato il metodo mafioso²⁴.

Ancora una volta, a voler effettuare un'esegesi forse eccessivamente precisa della già citata sentenza 'cautelare' della Cassazione, emergono delle affermazioni che probabilmente meritano una riflessione ulteriore. Sostiene la Corte che *"è agevole rilevare, sulla base delle su esposte considerazioni, come la diffusività del fenomeno corruttivo annulli ogni capacità di resistenza degli organi di prevenzione e controllo, creando i presupposti di una sub-cultura fondata sull'accettazione di devianti prassi criminali, apparentemente imposte come "regole" alla cui efficacia imperativa non ci si può sottrarre se non al prezzo di subire lo scatenamento della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo di un'organizzazione che, proprio per garantire il rispetto di quelle "regole", mira a sostituirsi a quegli organi amministrativi ed istituzionali di cui pretende di assumere il volto"*.

L'affermazione per cui dalla corruzione nasce una sub-cultura in cui chi si ribella va incontro allo 'scatenamento' della forza intimidatrice prova forse troppo. O meglio, è un'affermazione certamente corretta se e quando si siano già affermati l'esistenza e l'utilizzo, in capo allo stesso sodalizio che ricorre alla corruzione, altresì di condotte intimidatorie. Più dubbia appare la coerenza di tale affermazione con il principio di legalità se con essa si intende fissare un criterio con cui desumere, dalla diffusività del fenomeno corruttivo (e dal correlato clima di illegalità), l'esistenza di una forza di intimidazione autonoma del sodalizio²⁵. E invero, ben può capitare (e di solito capita) che chi denunci un radicato sistema corruttivo venga escluso dalla partecipazione a nuove opportunità di guadagno, ma non è necessariamente vero che effetto ulteriore di tale scelta sia 'lo scatenamento' di reazioni violente o minacciose da parte dei denunciati²⁶.

Di tale eventualità, a onor del vero, la Cassazione si fa carico quando enuncia il principio di diritto. In esso si vedono interagire 'alla pari', sinergicamente²⁷, corruzione, prevaricazione e contiguità politiche, elementi da cui desumere cumulativamente la

corruttivi possano essere reati-fine di un'organizzazione mafiosa e che si collochino in un ambito fenomenicamente asintotico rispetto a quello della soggezione mafiosa, ma semplicemente dire che se costituiscono la prevalente attività di un gruppo criminale di nuova formazione, senza l'esteriorizzazione delle metodologie mafiose nei confronti dei p.u. o dei privati interessati, non può ravvisarsi il quid pluris di disvalore oggettivo che distingue un'associazione mafiosa da una comune".

²⁴ Cass., sez. VI pen., 22.01.2015, n. 18459, Cerberus. In dottrina v. G. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, Giuffrè Editore, 2015, 120: forza di intimidazione, assoggettamento ed omertà sono *"tutti e tre come elementi necessari ed essenziali perché possa configurarsi questo reato associativo"*.

²⁵ Con riferimento al principio di diritto e non al richiamato passaggio, ma critici nei medesimi termini, v. I. MERENDA – C. VISCONTI, *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art. 416-bis tra teoria e diritto vivente*, cit., 12-13.

²⁶ Si tenga presente che secondo alcuni Autori, peraltro, metodo mafioso e corruzione appaiono ontologicamente incompatibili. A. APOLLONIO, *Rilievi critici sulle pronunzie di "mafia capitale": tra l'emersione di nuovi paradigmi e il consolidamento nel sistema di una mafia solo giuridica*, in Cass. pen., 2016, 125.

²⁷ I. MERENDA – C. VISCONTI, *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art. 416-bis tra teoria e diritto vivente*, cit., 12.

forza di intimidazione. L'utilizzo della congiunzione 'e' tra le parole corruzione e prevaricazione ha un valore più intenso di ciò che potrebbe apparire a una prima lettura, perché denota come un elemento di concreta sopraffazione debba pur sempre esistere quando si voglia parlare di una reale intimidazione.

Tale principio di diritto presenta però dei rischi applicativi; *in primis* si paventa la possibilità che l'elemento della prevaricazione perda la centralità che, sola, consente alla massima de quo di essere conforme ai principi di legalità e tassatività (potrebbero mai corruzione e contiguità politiche valere da sole come forza di intimidazione?). In secondo luogo, il timore è che il concetto stesso di prevaricazione venga dilatato a tal punto da farvi rientrare condotte che nella definizione di 'intimidazione' non rientrerebbero, perché prive dei connotati minimi che caratterizzano violenza e minaccia. Ragionando in tal modo si verrebbe a svuotare la forza di intimidazione del suo significato tipico, vulnerando così ancora una volta il principio di legalità.

5. La sentenza della Corte d'Appello.

In data 11 dicembre 2018 la III Sezione della Corte d'Appello di Roma depositava le motivazioni della sentenza con cui, tre mesi prima, era stata riconosciuta l'esistenza di un'unica associazione di stampo mafioso.

Volendo schematizzare, si possono individuare tre macro temi della sentenza che meritano di essere approfonditi: l'unicità di sodalizio e l'esternazione della forza di intimidazione, il contenuto di tale intimidazione, il clima di assoggettamento ed omertà.

5.1. L'unicità di sodalizio e l'esteriorizzazione della forza di intimidazione.

Presupposto imprescindibile per il riconoscimento della mafiosità è stata ovviamente la riconduzione di quelli che secondo il Tribunale erano due sodalizi separati ad un'unica associazione per delinquere, capeggiata da Buzzi e Carminati ed operante in più settori. Ciò ha infatti consentito di 'riferire' la valenza intimidatoria delle condotte violente tenute da alcuni degli imputati presso il distributore di Corso Francia all'intero sodalizio così costituito, e dunque anche al mondo degli appalti che ad un primo sguardo poteva apparire privo di 'mafiosità'.

Giova rammentare che il Tribunale aveva in primo luogo escluso l'unicità di associazione e successivamente anche la qualificazione come 'mafiosi' dei due sodalizi per ragioni (altresì) dimensionali.

In primis i Giudici d'Appello richiamano le pronunce che, occupandosi delle 'piccole mafie' e delle 'mafie straniere', hanno chiarito come ciò che rilevi – ai fini della qualificazione giuridica – sia esclusivamente la sussistenza dei requisiti di cui al comma terzo dell'art. 416-bis: forza di intimidazione, assoggettamento ed omertà. Qualsiasi sodalizio che presenti tali caratteristiche, a prescindere dal numero ridotto dei membri e dall'assenza di un esteso controllo territoriale, è suscettibile di essere qualificato come

mafioso. La forza di intimidazione, quindi, può esplicarsi anche in un settore o territorio limitato.

Per valorizzare l'irrilevanza delle 'dimensioni' del sodalizio la Corte richiama il noto orientamento formatosi in tema di mafie straniere: il numero delle vittime non assurge a elemento decisivo ove siano *aliunde* riscontrate diffusività del fenomeno ed impiego della forza di intimidazione rispetto agli appartenenti ad una determinata collettività. Tali pronunce ritengono che non sia necessario un controllo che abbia ad oggetto "tutti coloro che vivono e lavorano in un certo territorio"; purché il sodalizio si avvalga del metodo mafioso, tale *modus operandi* può essere diretto anche soltanto nei riguardi dei componenti di una ristretta collettività.

Con tali affermazioni la Corte prende immediatamente le distanze dalla pronuncia del Tribunale, che (altresì) in ragione dell'esiguità del numero delle vittime aveva escluso la mafiosità del sodalizio. L'orientamento richiamato, stratificatosi a proposito delle mafie straniere, non può certo dirsi una novità del panorama giurisprudenziale²⁸.

Deve però essere sottolineata una profonda differenza tra tali sodalizi e quello preso in considerazione dalla Corte: nel caso delle mafie straniere i componenti del sodalizio sono soggetti appartenenti ad una specifica comunità etnica nonché sovente in collegamento con organizzazioni criminali dislocate negli Stati di provenienza; a sua volta la platea di soggetti intimiditi si identifica di regola con la medesima comunità etnica cui appartengono gli associati e quindi, di necessità, con un numero di individui non necessariamente esteso.

Nel caso in esame, invece, a tutto concedere si tratterebbe di una mafia 'autoctona'²⁹, ossia formatasi in zone territoriali non tradizionalmente permeate dal fenomeno mafioso e cui partecipano soggetti privi di collegamenti con le mafie 'tradizionali'. La differenza non è di poco conto, come si vedrà approfondendo il vincolo di assoggettamento ed omertà.

In secondo luogo la Corte rigetta la scissione operata dal Tribunale in due associazioni per delinquere separate, ed espone le ragioni per cui ritiene che, quantomeno a partire dal settembre 2011, le realtà criminose facenti capo a Buzzi e Carminati, si fossero avvinte in un *unicum*.

Da un lato Carminati, come emerge dallo stesso 'manifesto programmatico',³⁰ aveva interesse ad entrare nei circuiti dell'imprenditoria romana, senza potersi però esporre formalmente in ragione della sua fama criminale. Dall'altro lato Buzzi, già dedito in precedenza ad accordi corruttivi e spartitori, era portatore di due esigenze: *in primis* ristabilire il primato delle proprie cooperative che, a causa della neo-eletta amministrazione comunale di destra, si andava indebolendo; in secondo luogo scongiurare sempre di più la concorrenza degli altri operatori.

²⁸ Cass. Sez. VI, del 30.05.2001, n. 35914, Hsiang; v. anche, negli stessi termini, Cass., sez. VI, 01.03.1996, Abo El Nga, in *Cass. pen.*, 1996, 3628.

²⁹ G. INSOLERA – T. GUERINI, *Diritto penale e criminalità organizzata*, Giappichelli Editore, 2019, 75.

³⁰ Corte d'Appello di Roma, sent. 11 settembre 2018, n. 10010, p. 390.

Il *pactum sceleris* che Buzzi e Carminati siglano è dunque perfettamente sinallagmatico: Carminati mette a disposizione della nuova associazione le proprie conoscenze politiche e la forza criminale che gli deriva dal suo passato e dalle vicende di Corso Francia; Buzzi dota il sodalizio delle collaudate pratiche corruttive e degli accordi spartitori grazie a cui in passato le sue cooperative avevano dominato il mondo degli appalti romani. A tale sinallagma è poi offerto l'apporto concreto degli imprenditori collusi, degli amministratori compiacenti, di coloro che alimentano la fama criminale attraverso le condotte estorsive di Corso Francia, di tutti quanti operano dall'interno delle cooperative e dei contatti politici di Carminati.

Grazie all'ingresso di Carminati l'associazione acquisisce nel suo patrimonio un capitale che non aveva: la forza di intimidazione. Il metodo del sodalizio passa dunque da quello 'semplicemente' corruttivo – già collaudato da Buzzi – alla corruzione di tipo mafioso, affiancata all'occorrenza da episodi intimidatori necessari a palesare la *'riserva di violenza'*.

Rileva la Corte come gli effetti di quello che è definito un vero e proprio 'salto di qualità' non si fanno attendere: già dal 2011 le cooperative di Buzzi ricominciano ad ottenere l'affidamento di nuovi appalti e lo sblocco di pagamenti in precedenza impossibili, e tra il 2012 e il 2013 il fatturato delle predette raddoppia.

Secondo la Corte d'Appello, dunque, gli imputati costituirono un'unica associazione per delinquere, che operava con a capo Carminati, per quanto riguarda gli episodi di estorsione e usura, e Carminati e Buzzi per quanto riguarda i reati di corruzione e turbativa d'asta. Dirimente nella ricostruzione della Corte è l'unicità di vertice, nel caso di specie chiaramente riscontrabile, e non la circostanza che il sodalizio avesse campi di azione diversificati e si avvalsesse di soggetti anche non collegati tra di loro. Buzzi e Carminati, infatti, gestirono di comune accordo tutti gli affari più rilevanti del sodalizio, ossia le attività delle cooperative delle quali Carminati era un vero e proprio amministratore di fatto.

Per dimostrare l'unicità, infine, la Corte riporta e analizza tutti gli elementi da cui si ritengono emergere collegamenti inter-soggettivi che il Tribunale aveva svalutato; ancora, vengono valorizzate numerose conversazioni da cui desumere la consapevolezza, da parte degli associati 'addetti' ad un determinato 'settore', dell'esistenza di altri campi di attività del sodalizio e dunque della molteplicità degli interessi che lo stesso mirava a perseguire. Di preminente importanza risulta poi, nell'economia della decisione, il ruolo unificante svolto da Carminati, anello di congiunzione tra il *'mondo di sotto e il mondo di sopra'*.

Dimostrata l'unicità del sodalizio, la Corte passa a saggiarne la mafiosità.

Appare invero paradigmatico che, prima ancora di analizzare gli elementi da cui desumere l'esistenza del metodo mafioso, la Corte richiami l'orientamento largamente maggioritario (e preferibile) secondo cui è necessario che la forza di intimidazione del sodalizio si sia concretamente esteriorizzata, abbia avuto un riscontro positivo all'esterno. A tal fine la Corte cita espressamente quanto affermato dal Primo Presidente della Corte di Cassazione in ordine alla *"capacità di intimidazione non soltanto potenziale, ma attuale, effettiva ed obbiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con i suoi componenti"*.

La presa di distanza dal filone giurisprudenziale delle ‘Mafie al Nord’ non potrebbe essere più netta, almeno all’apparenza.

Passando all’analisi dell’evidenza, la Corte chiarisce che il sodalizio disponeva di una *‘riserva di violenza’*. Tale espressione non è utilizzata nella stessa accezione con cui compare in alcune sentenze relative alle Mafie al Nord, come formula impiegata per intendere l’irrilevanza di una violenza ‘effettiva’. Al contrario, con essa la Corte intende riferirsi a quella carica di intimidazione autonoma che l’associazione aveva conseguito grazie alla figura di Carminati e alle condotte del gruppo di Corso Francia, e che traeva nuova linfa da ogni successivo episodio intimidatorio. A seguito di tale ‘conferimento’, come già detto, il metodo del sodalizio passava dunque da quello ‘semplicemente’ corruttivo – già collaudato da Buzzi – alla corruzione di tipo mafioso. Il salto di qualità si desume dal ricorso, all’occorrenza, ad episodi intimidatori necessari a palesare la *‘riserva di violenza’*

Su tale riserva di violenza Buzzi faceva affidamento, richiedendo l’intervento ‘pesante’ di Carminati ogniquale volta le condotte corruttive non fossero state sufficienti al raggiungimento degli scopi prefissati. È chiaro poi, secondo la Corte, che rispetto ai soggetti della medesima estrazione politica di Carminati, consapevoli della sua caratura criminale, non fosse necessaria un’intimidazione palese.

La circostanza che la Corte parli di *‘riserva di violenza’* non deve condurre a pensare che la forza di intimidazione rimanga sempre latente, allo stadio della mera intenzione. La Corte sottolinea come gli imputati non si limitassero a ‘contare’ su un potenziale di violenza inespresso cui ricorrere all’occorrenza senza mai però impiegarlo effettivamente; gli stessi hanno infatti concretamente impiegato violenza e minaccia sia nei confronti delle vittime di Corso Francia sia ai danni di pubblici amministratori e imprenditori, ed all’analisi di tali episodi la Corte dedica ampio spazio³¹.

Particolarmente rilevante, nella misura in cui si distacca notevolmente da quanto affermato dal Tribunale, è la ricostruzione che la Corte d’Appello offre delle intimidazioni perpetrate ai danni degli imprenditori ‘rivali’ di Buzzi. Il Tribunale aveva ritenuto che le numerose intercettazioni in cui Buzzi sollecitava i propri concorrenti ad abbandonare le gare di appalto fossero nient’altro che la prova di accordi spartitori pregressi. La Corte d’Appello, al contrario, valorizza le reazioni eccessivamente deferenti di tutti i concorrenti ‘sollecitati’ (i quali arrivavano ad augurarsi di non vincere) e l’atteggiamento impunito di Buzzi; da ciò desume la natura di tali condotte come prevaricazioni concrete subite dai concorrenti cui venivano ‘imposte dall’alto’ le condizioni dell’associazione. Al contempo è centrale un episodio in cui è lo stesso Carminati a minacciare vigorosamente un imprenditore creditore dell’associazione³², a

³¹ Corte d’Appello di Roma, snet. 11 settembre 2018, n. 10010, p. 412 ss. per la programmazione non attuata e l’esteriorizzazione nei confronti degli imprenditori; vedi a p. 422 per l’esteriorizzazione nei confronti dei pubblici funzionari.

³² *Ibidem*, 437 ss.; dalla ricostruzione processuale emerge che in un episodio Buzzi e Carminati avevano condotto due esponenti della cooperativa Metroservice, creditrice del sodalizio, presso una località di campagna per discutere del pagamento di alcuni arretrati. A fronte dell’atteggiamento ‘irrispettoso’ di uno dei due creditori, tale Valente, che faceva il gesto di alzarsi ed allontanarsi, Carminati reagiva minacciandolo e obbligandolo a sedersi nuovamente. L’episodio è descritto nei dettagli da numerose conversazioni

conferma del ricorso alla forza di intimidazione ‘tradizionale’ ove strettamente necessario.

Particolarmente interessante appare poi la riflessione della Corte che, analizzato il meccanismo per cui a seguito dell’imposizione di Buzzi i concorrenti si ritiravano sperando di poter lavorare in futuro, afferma “*Questa è la vera intimidazione mafiosa, perché non è necessaria una dimostrazione di forza quando l’assoggettato già sa che non ha alcuno spazio di manovra e che può soltanto sperare di poter partecipare a successive procedure per le quali Buzzi elargirà il suo consenso*”³³. In tale espressione può infatti ritenersi compendiato il concetto di ‘riserva di violenza’ quando applicato alle mafie che operano nel mondo dell’imprenditoria.

La puntuale ricostruzione e valutazione di tutti gli elementi di fatto da cui emerge l’esteriorizzazione della forza di intimidazione consente di sostenere che l’adesione della Corte d’Appello alla giurisprudenza maggioritaria e più garantista, preannunciata all’inizio della sentenza, non è di mera facciata. L’utilizzo effettivo, concreto, dell’intimidazione ha nell’economia della pronuncia un peso dirimente, e rappresenta senza dubbio l’elemento che la Corte analizza con maggiore impegno, premurandosi di motivare nel dettaglio la qualificazione di ogni singolo episodio come minatorio o meno. Ancor più apprezzabile peraltro è che la Corte non spenda troppe parole sugli episodi di violenza e minaccia palesi – quali quelli di Corso Francia – ma si dedichi con maggiore attenzione alle forme di intimidazione più sottili, larvate.

Nel paragrafo conclusivo, però, la Corte d’Appello sembra restituire un minimo di dignità anche al contrapposto orientamento. Indubbiamente questo cambio di rotta stupisce se si considera che i Giudici, come visto, dedicano ampio spazio alla prova della ‘esteriorizzazione del metodo mafioso’, cui intitolano un’apposita sezione della sentenza.

Ci si riferisce in particolare al passaggio in cui la Corte afferma “*Secondo il Tribunale l’ipotesi di un’associazione mafiosa non derivata quale era quella in esame richiederebbe che il conseguimento – da parte del sodalizio – di una effettiva capacità di condizionamento dell’agire altrui debba essere frutto di atti di violenza e/o di minaccia effettivamente manifestati col compimento di atti concreti nella comunità in cui esso è radicato*”. Ci si aspetta invero che a tale affermazione segua una piena adesione della Corte d’Appello, tanto più che la stessa prosegue “*Questa corte in proposito nel paragrafo ‘l’esteriorizzazione della forza di intimidazione’ ha elencato i numerosi singoli episodi in cui la forza di intimidazione si è resa palese all’esterno*”. Sorprendentemente invece la Corte prosegue discostandosi dal Tribunale.

I Giudici d’Appello infatti richiamano testualmente e citano la sentenza Garcea del 2017, ritenuta in dottrina³⁴ come esempio di quella giurisprudenza che non si è adeguata al monito del Primo Presidente e ha persistito nel ritenere irrilevante

telefoniche, in cui si dà conto del timore che la reazione di Carminati aveva suscitato nel Valente, tanto che la Metroservice dopo le minacce saldava il debito.

³³ *Ibidem*, 422.

³⁴ I. MERENDA – C. VISCONTI, *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell’art. 416-bis tra teoria e diritto vivente*, cit., 15.

l'esternazione della forza di intimidazione; ad essere riportato peraltro è un estratto emblematico dell'orientamento 'riduzionista': *"È stato affermato in una recente sentenza della Cassazione (n. 24851 del 2017, Garcea) che richiedere ancora oggi la prova di un'effettiva estrinsecazione del metodo mafioso potrebbe tradursi nel configurare la mafia solo all'interno di realtà territoriali storicamente o culturalmente permeabili dal metodo mafioso o ignorare la mutazione genetica delle associazioni mafiose che tendono a vivere e prosperare anche sott'acqua, cioè mimetizzandosi nel momento stesso in cui si infiltrano nei gangli dell'economia produttiva e finanziaria e negli appalti di opere e servizi pubblici."*

Ora, tale richiamo lascia stupiti per due ragioni. In primis appare ultroneo, posto che la Corte stessa si è prodigata nel dimostrare (e sembra esserci riuscita) che il sodalizio avesse effettivamente esternato la propria forza di intimidazione: in modo 'classico' nelle vicende di Corso Francia; attraverso prevaricazioni nei confronti degli imprenditori; più raramente ma non con meno veemenza ai danni di alcuni pubblici amministratori (basti ricordare il *'lo famo strillà come un'aquila'* rivolto da Carminati all'AD di Eur S.p.a., Mancini, e a questi riferito da Pucci).

In secondo luogo, poi, la citazione della sentenza Garcea appare poco in linea con l'orientamento garantista che i Giudici dichiarano di fare proprio e che anima l'intera pronuncia. Come si è visto, infatti, la Corte d'Appello apre il paragrafo 'principi di diritto' palesando la propria adesione, senza mezzi termini, all'orientamento maggioritario e tradizionale per cui l'esternazione della forza di intimidazione è necessaria; ancora di più, richiama *expressis verbis* le parole del Primo Presidente: la capacità di intimidazione non può essere *"soltanto potenziale, ma attuale, effettiva ed oggettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con i suoi componenti"*. Allora delle due l'una: o è anacronistico pretendere di riscontrare l'esternazione dell'intimidazione o è fondamentale; *tertium non datur*.

È evidente che tale fugace richiamo non ha poi avuto effetti concreti sull'argomentare della Corte, che come si è visto in realtà è ben consapevole che l'esternazione sia necessaria ed infatti la dimostra puntualmente. Quello che potrebbe sembrare ad una prima lettura un brusco *revirement*, allora, presumibilmente è solo il sintomo della profonda incertezza generata dal contrasto tra i due orientamenti. Non è infatti un evento isolato rinvenire, pur all'interno di pronunce profondamente garantiste, sporadici richiami al formante opposto.³⁵ Sono infatti gli stessi giudici di legittimità che, con l'auspicio di superare tale impasse, hanno nuovamente sollecitato l'intervento delle Sezioni Unite.

³⁵ L'incoerenza ivi rilevata non è infatti appannaggio della sentenza d'Appello. Anche nella sentenza del Tribunale si trovano infatti citazioni a quella parte della giurisprudenza che ritiene sufficiente una forza di intimidazione meramente potenziale. Ci si riferisce in particolare al passaggio di p. 3054 dove il Tribunale richiama le pronunce a mente delle quali *"ciò che conta è che il timore suscitato dalla associazione risulti idoneo di per sé a creare uno stato di sottomissione, come conseguenza di una "fama criminale" consolidatasi nel tempo..."* (Cass. Sez. 2, sentenza n. 19483 del 16.04.2013) e può essere anche solo potenziale, in quanto idonea a *"...piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano in contatto con gli affiliati dell'organismo criminale..."* (Cass. Sez. 1 sentenza n. 5888 del 10.01.2012).

5.2. Il contenuto della forza di intimidazione.

Di fondamentale importanza è poi l'individuazione del contenuto dell'intimidazione; è evidente infatti che se si riconduce a tale termine qualsiasi atteggiamento che si distacchi dalla normale correttezza, sarà praticamente inevitabile riscontrare una sua 'esternazione' nel contesto di rapporti intensi e conflittuali come quelli tra imprenditori e tra questi e la P.A. Con la paradossale conseguenza per cui *'se tutto è mafia, allora niente è mafia'*.³⁶

La Corte nella sezione 'principi di diritto' si concentra sul significato letterale del termine 'intimidazione', e mostra di aderire all'orientamento inaugurato dalla sentenza Teardo del 1989 a mente del quale essa può avere ad oggetto anche *'le essenziali condizioni economiche o lavorative di determinate categorie di soggetti'*, non dovendo il timore riguardare necessariamente la propria incolumità personale.

Osserva la Corte che una tale lettura è perfettamente compatibile con la *littera legis*, posto che per intimidazione si intende lo stato di chi, anche se non prova un vero e proprio sentimento di paura, è costretto per timore a determinarsi in modo diverso da quanto avrebbe voluto, *'a desistere da un'azione anche giusta'*.

Quanto poi alla 'forza' di intimidazione, viene richiamato e utilizzato il principio di diritto espresso dalla Cassazione, in base al quale essa può venir acquisita *'con la creazione di una struttura organizzativa, con una sistematica attività corruttiva e con una capacità prevaricatrice'*.

La Corte aderisce dunque all'orientamento per cui corruzione ed intimidazione non sono incompatibili, incompatibilità che invece sembrava emergere dalla sentenza del Tribunale secondo cui l'esistenza di accordi spartitori avrebbero reso impossibile l'intimidazione; secondo i Giudici d'Appello invero tali fattori si conciliano tra di loro perché l'intimidazione opera proprio quando la corruzione e gli accordi spartitori non sono sufficienti affinché il sodalizio raggiunga i propri obiettivi.

La simbiosi e la sinergia tra corruzione, contiguità politiche ed intimidazione sono senza dubbio la nota caratteristica della vicenda in esame, e rispetto a ciò bisogna dare atto che la Corte d'Appello è riuscita a fornire un affresco chiarissimo della loro interazione. In molti casi, infatti, l'utilizzo di strategie minatorie veniva programmato ma successivamente non attuato, perché era stato sufficiente agire attraverso le più 'accettabili' strategie corruttive. Secondo i Giudici ciò offre conferma di quanto rilevato a suo tempo già dalla Cassazione: la strategia del sodalizio si fa più accorta quando dal mondo di sotto si passa al mondo di sopra, dove le intimidazioni concrete sono relegate allo stretto necessario, vale a dire ai casi in cui il denaro e le conoscenze non bastano. In proposito la Corte valorizza la stessa espressione utilizzata da Carminati: *"o se caccia o se compra"*³⁷.

Per dimostrare l'esistenza concreta di tale forza di intimidazione la Corte richiama, in primis, le intimidazioni 'tradizionali' poste in essere nelle vicende di Corso

³⁶ C. VISCONTI, *La Mafia è dappertutto, falso!*, Idola Laterza, 2016, XIII.

³⁷ Corte d'Appello di Roma, sent. 11 settembre 2018, n. 10010, p. 410 ss.

Francia e concretizzatesi in condotte palesemente violente e minacciose, ampiamente dimostrate già nella sentenza di prime cure. La qualificazione di tali azioni come intimidatorie non pone particolari problemi, posto che rispetto ad esse il timore delle vittime aveva ad oggetto direttamente l'incolumità fisica (e a ragione, come dimostrano gli episodi di violenza), di tal che esse sarebbero rientrate anche in una nozione tradizionale di 'intimidazione'.

In secondo luogo la Corte ricostruisce come intimidatorie anche le pressioni di Buzzi sugli imprenditori rivali, nonché determinati episodi commessi da Buzzi e Carminati nei confronti di pubblici amministratori. A tal proposito sono invero ben pochi gli episodi (forse esclusivamente quelli relativi a Valente, Ciambella e Mancini) caratterizzati da minacce 'tradizionali', in grado di suscitare timore per la propria incolumità fisica; tutte le altre condotte poste in essere nei confronti degli imprenditori sono invece ritenute 'intimidatorie' perché attraverso di esse Buzzi minacciava le 'essenziali condizioni economiche e lavorative' dei suoi rivali.

In particolare secondo la Corte dell'intimidazione *'sono prova le telefonate o gli incontri o gli altri mezzi con cui Buzzi costrinse a recedere dalle gare gli imprenditori che, pur di non essere ostacolati o addirittura eliminati dalla possibilità di avere affari futuri, accettarono di non partecipare a gare a cui avrebbero voluto partecipare. I rappresentanti delle società concorrenti furono quindi costretti a rassegnarsi alle prevaricazioni dell'associazione e a trascurare i loro legittimi interessi, senza reagire in alcun modo, anche se si trattava di imprenditori che si erano prima accordati con Buzzi'*. La Corte ritiene dirimente, per sancire il passaggio da accordi spartitori a 'prevaricazione' mafiosa, la circostanza che il rapporto non fosse più di parità ma che Buzzi e il suo sodalizio fossero ormai incontrastati: *"se non andavi a genio a lui avevi chiuso"*.

Stante il significato 'ampio' del termine intimidazione, la presente ricostruzione non sembra potersi ritenere *'contra legem'* o indebitamente estensiva; la stessa circostanza che l'associazione mafiosa possa avere tra i propri fini attività economiche anche lecite sembra deporre a favore di una lettura dell'intimidazione come quella accolta dalla Corte d'Appello, un'intimidazione 'economica'.

In parte qua, la sentenza appare scevra da un'interpretazione del principio di diritto espresso dalla Cassazione che releghi la 'prevaricazione' in un ruolo marginale o vi faccia rientrare condotte eccessivamente lontane dalla violenza o minaccia, tali da non poter ragionevolmente incutere timore.

Quanto al primo profilo, nel ricostruire la forza di intimidazione la Corte si concentra principalmente sulle prevaricazioni e sui loro effetti nei riguardi delle vittime, ri-affermando concretamente la centralità di tale requisito nell'economia del metodo mafioso (e riservando meno spazio alle contiguità politiche e alle ipotesi di corruzione, pur analizzate).

Quanto al contenuto delle prevaricazioni accertate, come si è visto esse hanno avuto ad oggetto tanto l'incolumità fisica (dei soggetti di corso Francia) quanto le essenziali condizioni lavorative (degli imprenditori rivali). Dal momento che la minaccia è tale per il solo fatto di prospettare 'un male ingiusto', senza che tale male debba necessariamente riguardare la vita o l'incolumità fisica, è di tutta evidenza che le

condotte qualificate come ‘prevaricazioni’ nel caso di specie altro non siano se non minacce, più o meno larvate.

Nessuna indebita estensione pare dunque potersi riscontrare in tali passaggi della sentenza.

Nonostante ciò, una domanda sorge spontanea: la soluzione *de quo* sarebbe apparsa ugualmente pacifica senza Carminati e gli episodi violenti di Corso Francia? A ben vedere, infatti, ciò che rende ‘tranquillizzante’ da un punto di vista giuridico la pronuncia in parola è la presenza di episodi di violenza e minaccia ‘classici’ (a onor del vero pochi) e il ruolo di leader assunto da un soggetto temuto e temibile, come Carminati. Nel concetto tradizionale di ‘forza di intimidazione’ questi elementi rientrano pacificamente, e nell’economia della sentenza sembrano sorreggere e illuminare l’intero metodo operativo del sodalizio. È invero la stessa Corte a sostenere che la riserva di violenza dell’associazione fosse dovuta proprio agli episodi del distributore ed alla complessa eredità criminale di Carminati.

Ebbene, si ponga mente all’ipotesi in cui tale riserva di violenza non ci sia, il che a ben vedere potrebbe discendere dalla scissione del sodalizio in quelle due associazioni che aveva individuato il Tribunale e dalla considerazione del solo gruppo facente capo a Buzzi. A tale associazione potrebbe ancora essere applicato il principio di diritto elaborato dalla Cassazione? Sarebbe ugualmente rispettoso del principio di tassatività ritenere che la forza di intimidazione possa desumersi dagli episodi in cui Buzzi convince i suoi rivali ad abbandonare gli appalti pubblici? Se la risposta del lettore dovesse essere negativa, sarà allora opportuno chiedersi fino a che punto un esiguo numero di episodi violenti ed una figura apicale ‘celebre’ siano sufficienti perché si possa parlare – giuridicamente, si intende – di mafia.

5.3. Assoggettamento ed omertà.

Sempre nella sezione ‘principi di diritto’ la Corte si rifà quelle pronunce che, in tema di assoggettamento ed omertà, non richiedono una integrale *sottomissione* della società civile al sodalizio, bensì ritengono sia sufficiente un rifiuto di collaborare con le autorità sufficientemente diffuso. I principi di diritto richiamati, ancora una volta, paiono essere quelli espressi dalla Corte di legittimità a proposito delle mafie straniere. Ma è proprio in punto di assoggettamento ed omertà che si palesa tutta la differenza tra tali organizzazioni e le mafie ‘autoctone’, come quella in esame,

In tema di mafie straniere la giurisprudenza ha avuto modo di precisare come l’isolamento, le differenze culturali, la mancanza di contatti con le autorità statali – nonché spesso le condizioni di illegalità in cui i membri delle comunità etniche intimidite vivono – sono tutti elementi idonei a rendere tali individui più facilmente assoggettabili alle prevaricazioni di un sodalizio, data l’assenza di alternative che si prospetta loro.³⁸

³⁸ Cass. Sez. VI, del 30.05.2001, n. 35914, Hsiang; v. anche, negli stessi termini, Cass., sez. VI, 01.03.1996, Abo El Nga, in *Cass. pen.*, 1996, 3628.

Proprio in considerazione della particolare vulnerabilità delle vittime, tali pronunce interpretano in misura più elastica i requisiti della forza di intimidazione e del vincolo di assoggettamento ed omertà³⁹.

Ebbene, quando ci si trova al cospetto di mafie 'autoctone', la cui cerchia di vittime si identifica con un gruppo più o meno ampio di soggetti che però non presentano le caratteristiche di isolamento e debolezza appena menzionate, gli elementi di fattispecie dovrebbero tornare ad essere ricercati nella loro purezza, senza attenuazioni.⁴⁰

In questo la Corte si distacca dalla tesi più rigorosa accolta dal Tribunale, il quale proprio per l'assenza di una generalizzata sudditanza aveva escluso il metodo mafioso, e ritiene che gli elementi probatori acquisiti dimostrino l'esistenza di un 'generalizzato rifiuto di collaborare'.

Quanto all'assoggettamento, dirimente appare la circostanza che, come imposto da Buzzi, nessuna delle imprese rivali partecipò agli appalti da lui 'pretesi'. In ordine all'omertà si valorizza la totale assenza di denunce penali, ricorsi amministrativi o segnalazioni interne alla stessa PA, oltre alla profonda reticenza dei testimoni (per oltre trenta dei quali sono stati inoltrati gli atti alla Procura). La Corte rileva come persino i pubblici amministratori più onesti, ritenuti ostacoli dal sodalizio, non ritennero di denunciare mai le irregolarità che chiaramente avevano percepito.

L'unica nota critica che si può evidenziare nella ricostruzione dei fatti che la Corte opera è l'assenza di una puntuale dimostrazione della consapevolezza, in capo agli imprenditori, che dietro alla figura di Buzzi ci fosse un sodalizio 'pericoloso'. In altri termini, non pare che la Corte dimostri materialmente la connessione tra l'assoggettamento degli imprenditori e la forza di intimidazione promanante dall'associazione in quanto tale. Non si può infatti escludere che gli imprenditori temessero Buzzi 'persona fisica', e fossero assoggettati al suo volere, senza però sapere che alle sue spalle vi fosse una compagine associativa.

In ogni caso, sebbene la Corte dimostri l'esistenza concreta di assoggettamento ed omertà, cui dedica un'apposita sezione della sentenza, anche rispetto a tale elemento si riscontrano delle affermazioni ambigue in punto di diritto.

In primis la Corte afferma che "la connotazione tipica dell'associazione mafiosa è manifestata dall'intenzione di usare la forza intimidatrice", il che già di per sé suscita non poche perplessità, posto che sembra delineare una forma di dolo specifico e non una concreta forza di intimidazione; la Corte prosegue poi sostenendo che "ciò che conta è che

³⁹ C. VISCONTI, [Mafie straniere e 'ndrangheta al nord. Una sfida alla tenuta dell'art. 416-bis c.p.?](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 1/2015, 357 ss.

⁴⁰ A tal proposito vale la pena rilevare come nella giurisprudenza di merito che si è sviluppata dopo le citate pronunce della Suprema Corte in tema di mafie straniere pare essere prevalso un orientamento più 'prudente' rispetto alla configurabilità di associazioni di stampo mafioso. Per una disamina v. C. VISCONTI, *Mafie straniere e 'ndrangheta al nord*, cit. Successivamente e più di recente la stessa Cassazione sembra essere parzialmente tornata sui propri passi, ed aver adottato un approccio più restrittivo rispetto alle mafie straniere. Per una disamina delle pronunce v. R. SPARAGNA, *Metodo mafioso e cd. mafia silente nei più recenti approdi giurisprudenziali*, in questa *Rivista*, 10 novembre 2015, 17 ss.

il timore suscitato dall'associazione risulti di per sé idoneo a creare un clima di assoggettamento ed omertà".

Il riferimento alla mera 'idoneità', a voler essere precisi, non appare soddisfacente. Lo stesso comma 3 dell'art. 416-bis c.p. richiede che il sodalizio si 'avvalga' altresì dell'assoggettamento e dell'omertà, e non si vede come se ne potrebbe avvalere se questi non esistessero nella realtà. Ancora una volta si tratta però di un'affermazione tralatizia e che non pare aver avuto un peso concreto nell'economia della decisione, dal momento che la stessa Corte si premura di dimostrare con precisione gli elementi da cui desumere in concreto assoggettamento ed omertà.

6. Conclusioni.

In conclusione, la Corte d'Appello riformando la sentenza di prime cure ritiene che dal settembre 2011 al dicembre 2014 a Roma operò *"una associazione di tipo mafioso di nuova formazione, di piccole dimensioni e operante in un ambito limitato. Come si è detto nel settore degli appalti essa agì come un gruppo imprenditoriale ed era identificabile e riconoscibile all'esterno [...] Invero con l'associazione organizzata da Carminati e Buzzi la capacità di intimidazione fu utilizzata nei settori dell'estorsione, dell'usura e del recupero crediti e trasfusa nel mondo imprenditoriale e della Pubblica Amministrazione per gestire e controllare, con attività corruttive e con l'uso di prevaricazioni, attività economiche nei settori che interessavano le cooperative e per condizionare le assegnazioni di appalti annullando sostanzialmente la concorrenza degli imprenditori che temevano di mettere a rischio le proprie imprese se si contrapponevano alla volontà e agli interessi dell'associazione"*.

Ci sembra che a tale conclusione si sia arrivati facendo un'applicazione senza dubbio evolutiva ma non analogica del paradigma di cui all'art. 416-bis comma 3 c.p. Invero, può lasciare disorientati che la Corte prediliga il termine 'prevaricazioni' al più rassicurante e letterale 'intimidazioni'; a ben vedere però la scelta linguistica sembra più un omaggio al principio di diritto espresso dalla Cassazione che la ricerca di qualcosa di 'meno' di quanto il codice penale richiede ed impone. La Corte dimostra senza incorrere in facili automatismi tutti gli episodi che ritiene sintomo di concreta forza di intimidazione ed i loro effetti sulle vittime in termini di assoggettamento ed omertà. Se è vero che sin dal 1989 e dalla sentenza Teardo⁴¹ è affermazione ricorrente quella per cui l'intimidazione può essere anche 'economica', non deve stupire il risultato cui sono pervenuti i giudici romani.

Senza dubbio più innovativa è l'esplicita presa di posizione a favore di una piena ammissibilità di corruzione e prevaricazione come componenti sinergiche della forza di intimidazione. A ben vedere però la tesi della ontologica incompatibilità tra corruzione e intimidazione mafiosa, che pure è stata avanzata, non ha appigli normativi e rischia di

⁴¹ Ci si riferisce in particolare a Cass. Sez. VI, 10.06.1989, n. 11204 Teardo, una delle prime pronunce a ricondurre le 'piccole mafie' all'interno del paradigma di cui all'art. 416-bis c.p., nonché a ritenere che la forza di intimidazione possa avere ad oggetto anche esclusivamente le essenziali condizioni lavorative ed economiche di una determinata cerchia di soggetti.

non cogliere il mutamento di strategie delle nuove mafie che, pur non rinunciando alla violenza, la relegano al minimo indispensabile senza che per questo la loro carica intimidatoria diminuisca o cessi il pericolo che esse rappresentano per l'ordine pubblico.

È vero che la corruzione presuppone di regola un rapporto paritario tra corrotto e corruttore, ma è altrettanto vero che la realtà criminale non è suscettibile di essere ridotta sempre all'antinomia 'vittima o carnefice', ed è ben possibile che le dinamiche di forza tra soggetti mutino repentinamente (come peraltro dimostra il rapporto tra Carminati e Mancini, per rimanere aderenti ai fatti che ci interessano). Ancor di più appare plausibile che lo stesso sodalizio utilizzi tecniche di corruzione e conoscenze politiche fin dove riesce ad arrivare in tal modo, e ricorra invece a strumenti di intimidazione 'tradizionali' rispetto ad altri soggetti che non appartengono alla cerchia dei corruttibili o non intendano adeguarsi. Fin tanto che questo secondo elemento di vera e propria intimidazione continua a palesarsi, anche se con meno frequenza e intensità, non appare un fuor d'opera ammettere ed anzi valorizzare la sinergia tra corruzione e violenza.

Ciò detto, la sentenza in commento ha comunque il merito di essere riuscita (per ora) a dimostrare l'esistenza di un'associazione mafiosa operante ai danni dell'amministrazione capitolina e della collettività, composta in larga parte da soggetti 'insospettabili' e fortemente agevolata nella sua 'scalata al successo' proprio dalla compiacenza dei pubblici amministratori; a tale dimostrazione si è arrivati ricorrendo ad una interpretazione certamente estensiva del dettato normativo, ma che non sembra stravolgerlo per assumere le sembianze di un'indebita applicazione analogica. La parola spetta adesso alla Suprema Corte, e chissà che la vicenda di Mafia Capitale non possa apportare il proprio contributo alla decisione che le Sezioni Unite saranno chiamate a prendere in tema di esternazione del metodo mafioso.